

CITTÀ' DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Premessa

ART. 1 Natura

ART. 2 Obiettivi e caratteristiche

ART. 3 Partecipazione delle famiglie

ART. 4 Servizi integrativi

ART. 5 Rapporti con il territorio

ART. 6 Funzioni e compiti del Comune

ART. 7 Forme di concessione in gestione dei servizi per l'infanzia

ART. 8 Collaborazioni con le Aziende Sanitarie Locali

TITOLO II - LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI

ART. 9 Localizzazione

ART. 10 Caratteristiche strutturali

ART. 11 Attrezzature, arredi e materiali ludici

ART. 12 Ricettività

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 13 Disciplina d'ammissione

ART. 14 Criteri di punteggi e graduatoria

ART. 15 Rinnovo delle domande di frequenza

ART. 16 Retta mensile

ART. 17 Inserimenti e frequenza

ART. 18 Calendario delle attività

ART. 19 Igiene, profilassi e regole sanitarie

ART. 20 Alimentazione

TITOLO IV - PERSONALE

ART. 21 Organico

ART. 22 Titoli di studio

ART. 23 Ruolo, funzioni e compiti del personale educativo

ART. 24 Ruolo, funzioni e compiti del personale servizi generali e di cucina

ART. 25 Aggiornamento professionale

ART. 26 Coordinamento pedagogico

TITOLO 1 NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Natura

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che nel quadro di una politica per la prima infanzia promuove e sostiene il diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

ART. 2

Obiettivi e caratteristiche

1. Il nido d'infanzia accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e insieme alle famiglie concorre alla loro crescita e formazione; senza esclusione dovute a disabilità psico-fisica, a diversità sociali, di etnia o culturali.

2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:

a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;

b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale;

c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, svolge inoltre un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e sodio-culturale.

4. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio-professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla recettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

5. I nidi di infanzia per le finalità educative e sociali sono regolati e formati dalle apposite leggi nazionali

ART. 3

Partecipazione delle famiglie

Gli Enti e i soggetti gestori dei nidi d'infanzia valorizzano il ruolo delle famiglie come soggetti attivi; garantiscono ad esse la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

ART. 4

Servizi integrativi

I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed

organizzativo.

ART. 5

Rapporti con il territorio

- 1.** Il nido d'infanzia si configura come centro educativo territoriale in grado di garantire una pluralità di offerte, nonché sede di confronto per i genitori e di elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale.
- 2.** Nell'ambito della massima integrazione degli interventi, i servizi per l'infanzia realizzano la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di raccordo e integrazione tra le diverse competenze.
- 3.** Le Regioni e gli Enti locali svolgono un'azione di promozione, coordinamento, sostegno e verifica degli interventi, al fine di garantire la necessaria qualità e coerenza del sistema.
- 4.** I servizi per l'infanzia favoriscono in particolare l'inserimento e l'integrazione di bambini disabili o in situazioni di svantaggio socio-culturale e agevolano, con opportune misure, l'inserimento di bambini stranieri.

ART. 6

Funzioni e compiti del Comune

Al Comune di Narni, e nello specifico all'Ufficio Servizi Sociali, spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

- assicurare il coordinamento educativo/pedagogico/organizzativo tramite specifiche figure professionali, con i compiti di cui all'Art. 21 del modello organizzativo;
- valorizzare il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantendo ad esse la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici;
- autorizzare il funzionamento, la vigilanza e il controllo sui servizi per l'infanzia, nonché l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nelle norme regionali;
- localizzare e realizzare servizi per l'infanzia, favorendo la loro integrazione nel contesto urbano e micro-urbano, anche al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione da parte delle famiglie;
- provvedere alla gestione e all'offerta dei servizi per l'infanzia con le modalità e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, sulla base della propria autonomia organizzativa e regolamentare;
- realizzare iniziative finalizzate alla qualificazione dei servizi, ivi comprese le attività di formazione permanente degli operatori e del coordinatore pedagogico;
- programmare i servizi per l'infanzia tenendo conto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 7

Forme di concessione in gestione dei servizi per l'infanzia

Le forme di concessione in gestione dei servizi dall'Ente locale ai soggetti del terzo settore, nella fattispecie gli organismi di utilità sociale non lucrative, gli organismi della cooperazione sociale e soggetti privati; queste devono fondarsi su criteri che tengano conto della qualità della progettazione e delle prestazioni offerte, dell'omogeneità dei titoli di studio del personale, e non esclusivamente su criteri di economicità della spesa, nel rispetto delle norme contrattuali.

ART. 8 **Collaborazioni con le Aziende Sanitarie Locali**

Il Comune di Narni si avvale della collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali per garantire:

- la tutela e la vigilanza igienico sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia;
- la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, realizzando interventi di educazione alla salute in collaborazione con il Comune e l'Ente gestore dei servizi educativi per l'infanzia

TITOLO II **LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTURALI**

ART. 9 **Localizzazione**

1. La localizzazione del nido d'infanzia deve tendere a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere ed i relativi servizi, infatti nella stessa area urbana in cui è collocata la struttura del nido d'infanzia vi sono: la scuola d'infanzia, la scuola elementare e la scuola media.

2. Il nido d'infanzia, sito a Narni Scalo è collocato accanto ad una area adibita al verde pubblico.

ART. 10 **Caratteristiche strutturali**

Le caratteristiche strutturali del nido d'infanzia rispondono al comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'Art. 9 del modello organizzativo.

ART. 11 **Attrezzature, arredi e materiali educativi**

Il nido d'infanzia è dotato di attrezzature, arredi fissi e mobili, e materiali ludici adeguati alle diverse età dei bambini e alle diverse attività e a norma CEE.

ART. 12

Ricettività

1. La ricettività del nido d'infanzia deve essere stabilita tenendo conto del comma 5 dell'Art. 10 del modello organizzativo. Pertanto stabilito che la superficie utile netta totale del nido d'infanzia di Narni Scalo è di 305,34 mq., la ricettività del nido d'infanzia non può essere superiore a 32 posti.

2. La ricettività del nido d'infanzia è di 32 posti, così ripartiti nelle tre sezioni:

- n° 08 bambini piccoli (3m - 12m)
- n° 12 bambini medi (13m - 24m)
- n° 12 bambini grandi (2a - 3a)

Oltre a tale numero, viene istituita una lista d'attesa, che fa riferimento alla graduatoria per l'ammissione al nido d'infanzia.

3. Il Comune di Narni, nello specifico l'Ufficio Servizi Sociali trascorsi sessanta giorni dall'inizio dell'attività e verificata la presenza media, può elevare il numero degli iscritti in ragione del quindici per cento.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 13 Disciplina d'ammissione

1. Spetta al Comune di Narni disciplinare l'ammissione al nido d'infanzia, tramite criteri prestabiliti dal regolamento. All'interno di detti criteri particolari condizioni di priorità sono riservate ai bambini portatori di handicap ed a quelli in condizioni di rischio o di particolare disagio.

2. Le domande d'ammissione dei bambini e delle bambine al nido d'infanzia vanno inoltrate tramite A.R. o presentate a mano presso l'Amministrazione Comunale, nello specifico all'Ufficio Servizi Sociali, secondo le modalità e i termini stabiliti con apposito avviso pubblico, nel mese di Febbraio di ogni anno. La presentazione delle domande dovrà essere redatta su apposito modulo (allegato a) che avrà valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed è pertanto sottoposto alla normativa vigente Art. 2 Legge 15/68 e Art. 1 D.P.R. 403/98. Il dichiarante è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, così come definito dall'Art. 26 L. n. 15/68.

3. E' consentita la permanenza al nido d'infanzia degli iscritti fino al compimento del terzo anno di età; coloro che compiono il terzo anno di età dal 1 febbraio, su domanda scritta possono frequentare la struttura fino all'inizio della scuola materna.

4. Le domande d'ammissione presentate oltre il termine di scadenza vengono collocate in fondo alla graduatoria e valutate secondo l'ordine di presentazione.

5. Le domande d'ammissione presentate per bambini residenti fuori comune sono incluse nella graduatoria dopo i residenti del Comune di Narni.

6. La comunicazione dell'ammissione al nido d'infanzia avviene con lettera scritta e la graduatoria sarà resa pubblica e potrà essere consultata presso l'Ufficio Servizi Sociali e il nido d'infanzia.

7. Nei casi in cui al momento dell'ammissione al nido d'infanzia la famiglia rinuncia, la comunicazione va resa per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali.

8. Per casi eccezionali, documentati dai servizi sociali e dai servizi sanitari, l'ammissione avviene in qualsiasi momento, compatibilmente con la disponibilità di posti e/o la possibilità di adeguamento del personale.

ART. 14 **Criteri di punteggi e graduatoria**

Il Comune di Narni istituisce apposita graduatoria, che attraverso un punteggio determina l'inserimento del bambino. Il punteggio viene determinato attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:

- a)** l'attività lavorativa dei componenti il nucleo familiare;
- b)** la condizione familiare;
- c)** il reddito annuo lordo dei componenti del nucleo familiare;
- d)** punteggio speciale per coloro che sono in possesso di una documentazione scritta attestante la situazione psico-sociale del nucleo familiare, rilasciata dai Servizi Sociali del Comune, della Provincia o dai Servizi ASL.

L'attribuzione del punteggio avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato A).

ART. 15 **Rinnovo delle domande di frequenza**

Il Comune di Narni, ogni anno in un periodo determinato dal 15 maggio al 15 giugno, comunica per iscritto alle famiglie dei bambini, le modalità di riconferma al servizio, attraverso la compilazione di appositi moduli, da inoltrare presso l'Ufficio Servizi Sociali o il nido d'infanzia.

ART. 16 **Retta mensile**

1. Le rette mensili e le fasce di reddito saranno stabilite con delibera dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno antecedente all'apertura del servizio, in linea con i programmi comunali.

2. L'entità del contributo mensile non subisce variazioni in rapporto alla frequenza. All'atto della prima ammissione, se la stessa avviene dopo il 15 del mese, la retta sarà ridotta del 50%.

3. L'utente è tenuto a versare, entro i primi cinque giorni del mese, la quota stabilita tramite versamento su cc postale da effettuarsi, unicamente, con apposito bollettino fornito dal Comune. Il controllo dei pagamenti sarà effettuato dagli uffici addetti del Comune, nei confronti dei morosi si procederà a norma di legge. L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utente dal servizio. In caso di contestazione, prova

del pagamento consiste nella ricevuta del versamento rilasciata dagli uffici postali.

4. La retta mensile attribuita potrà essere variata nel corso dell'anno scolastico, su istanza dell'interessato, qualora intervengano modifiche sostanziali nel reddito debitamente documentate (es. licenziamenti, aumento numero componenti nucleo familiare...). La variazione verrà applicata a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

5. I nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/i usufruiranno della riduzione del 30% della retta se il reddito lordo mensile non supera euro mille

6. Il secondo figlio e successivi che fruiscono del servizio del nido d'infanzia beneficiano della riduzione della retta pari al 50%.

7. Possono essere accordate su richiesta, riduzioni del 25% della quota mensile in caso di assenza per almeno 30 giorni consecutivi anche se ricadenti su mesi diversi.

8. In caso di rinuncia al servizio nel corso dell'anno, l'utente deve farne apposita richiesta sul modello che troverà presso il nido d'infanzia o presso l'ufficio Servizi Sociali, consapevole che la sospensione del pagamento avrà inizio con il primo giorno del mese successivo alla data di consegna della rinuncia.

9. L'esenzione della retta spetta di norma ai bambini portatori di handicap, documentato dai competenti servizi sanitari.

ART. 17 Inserimenti e frequenza

1. Gli inserimenti annuali dei bambini e delle bambine al nido d'infanzia devono essere programmati in modo tale che vengano rispettati i criteri della gradualità, puntando l'attenzione sulle caratteristiche individuali del bambino e delle figure genitoriali.

2. Gli inserimenti devono essere circoscritti in determinati periodi dell'anno per consentire il regolare svolgimento della programmazione educativa nel corso dell'anno. Pertanto l'inizio della frequenza è stato definito nei seguenti periodi:

- a)** dopo il 15 settembre;
- b)** dopo il 15 gennaio.

3. L'assenza ingiustificata per due mesi consecutivi fa decadere il diritto alla frequenza del servizio.

4. Il Comune di Narni, può accordare trasferimenti di bambini verso altri nidi d'infanzia e servizi integrativi del Comune all'inizio di ogni anno scolastico su richiesta scritta del genitore.

ART. 18 Calendario delle attività

1. Il calendario del nido d'infanzia è approvato dal Comune di Narni, sentito il Comitato di gestione di cui all'Art. 15, con riferimento alle esigenze formative dei bambini e alle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto che:

a) l'orario giornaliero del servizio non deve essere inferiore alle sette ore né superiore alle undici ore;

b) il periodo minimo di funzionamento del servizio in un anno deve essere di quarantasei settimane.

2. Il Comune di Narni, ha stabilito che l'apertura del nido d'infanzia è dal 1 settembre al 31 luglio, con chiusura del servizio a Natale, Pasqua ed altre festività come: il 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, i maggio.

3. L'orario di apertura del servizio è:

a) dalla 7.30 alle 16.30 nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì;

b) dalle 7.30 alle 14.30 il Martedì;

c) dalle 7.30 alle 13.30 il Sabato.

Il Comune di Narni si riserva di modificare, dopo aver consultato il Comitato di gestione, l'orario di apertura del servizio nel mese di Luglio:

dalle 7.30 alle 14.30 dal Lunedì al Venerdì;

dalle 7.30 alle 13.30 il Sabato.

Eventuali ed ulteriori modifiche all'orario di apertura del servizio durante l'anno, devono essere deliberate dalla Giunta comunale.

4. L'orario di ammissione dei bambini va dalle 7.30 alle 9.30. L'orario di dimissione antimeridiana va dalle 12.30 alle 13.00, e pomeridiana va dalle 16.00 alle 16.30.

ART. 19

Igiene, profilassi e regole sanitarie

1. In materia di igiene o profilassi il Comune di Narni si rifà all'Art. 8 del modello organizzativo.

2. Il Comune di Narni definisce alcuni criteri di prevenzione sanitaria nei confronti dei bambini utenti del servizio, che sono:

a) l'allontanamento del bambino dal nido d'infanzia per almeno due giorni nei seguenti casi:

- febbre se superiore a 37,50;

- diarrea dopo due scariche;

- vomito se causato da virus intestinale;

- congiuntiviti, stomatiti e micosi.

b) per assenze fino a cinque giorni comprese le festività è richiesto il certificato medico per la riammissione.

c) in caso di malattie infettive la riammissione avviene previa certificazione della ASL.

3. Il Comune di Narni si impegna a promuovere azioni volte alla sensibilizzazione dei genitori in materia di rispetto e osservanza delle regole sanitarie sopra citate.

4. Il personale educativo non può somministrare farmaci ai bambini, qualora si rendesse necessaria la somministrazione di farmaci, il genitore o chi esercita la patria potestà sul bambino può adempiere personalmente a tale compito.

ART. 20

Alimentazione

- 1.** La dieta alimentare utilizzata al nido d'infanzia è stata studiata ed elaborata dal servizio pediatrico della ASL, ed è tale da garantire una sana ed equilibrata nutrizione del bambino in rapporto alla sua età ed ai suoi bisogni più generali.
- 2.** I bambini nel periodo dello svezzamento seguono una dieta le cui indicazioni sono comunicate per iscritto dai rispettivo pediatra.
- 3.** Le eventuali variazioni individuali della dieta sono fissa dal rispettivo pediatra e vanno comunicate con adeguata certificazione al servizio.
- 4.** Il personale che opera nel servizio può consumare il pasto confezionato presso il nido d'infanzia secondo le suddette tabelle dietetiche. Per esigenze di un buon funzionamento del servizio e per garantire la vigilanza, il personale che opera nel servizio è tenuto nel momento del pasto a attuare una turnazione.

TITOLO IV PERSONALE

ART. 21 Organico

- 1.** Il personale educativo operante nel nido d'infanzia è costituito da educatori e addetti ai servizi generali. Nello specifico il nido di infanzia di Narni Scalo qualora accolga n. 32 bambini dovrà avere il seguente personale:
 - 1)** n. 6 educatori (di cui n. 2 educatori sezione lattanti, e n. 4 educatori sezione semidivezzi e divezzi)
 - 2)** n. 2 ausiliarie
 - 3)** n. 1 cuoca
- 2.** Gli educatori svolgono le funzioni di educazione e cura dei bambini, di programmazione dell'attività didattico - educativa del servizio, di comunicazione e integrazione con gli altri servizi per l'infanzia e con le famiglie.
- 3.** Le educatrici effettuano l'orario di lavoro con turnazioni mensili e con un orario settimanale di 36 ore; di cui n. 30 ore settimanali per l'attività didattico - educativa e a. 6 ore settimanali per l'attività di programmazione e aggiornamento.
- 4.** Il personale opera in modo collegiale.
- 5.** Gli addetti ai servizi generali assicurano le prestazioni di pulizia e cura dell'ambiente e la predisposizione del vitto, e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio.
- 6.** Il personale educativo operante nel nido deve essere in rapporto di una unità ogni sei/otto bambini medi e grandi, e di una unità per ogni quattro bambini piccoli, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

7. Il personale di cui al precedente comma deve éssere integrato per particolari esigenze poste dalla presenza:

- a) di bambini portatori di handicap;
- b) di lattanti in numero superiore al 30 per cento del totale degli iscritti.

8. Il personale ausiliario operante nel nido deve essere in rapporto di una unità per dodici (bambini iscritti).

9. I rapporti numerici del personale di cui ai precedenti commi devono essere mantenuti anche mediante sostituzione del personale assente.

ART. 22

Titoli di studio

1. Gli educatori devono essere forniti di un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

2. Gli addetti ai servizi generali devono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

3. L'immissione in servizio del personale educativo deve essere preceduta da un'azione formativa, predisposta dall'ente titolare del servizio, sulla base degli indirizzi regionali, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

ART. 23

Ruolo, funzioni e compiti del personale educativo

1. Il personale educativo svolge attività socio-educative, secondo la declaratoria di qualifica, curando, anche in collaborazione con gli altri operatori della struttura, l'attività pedagogico- didattica per l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino, favorendo in modo particolare la sua socializzazione attraverso lo studio e l'applicazione di metodologie educative, di materiali e di spazi socializzanti ed avute presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e, nell'ambito di programmi stabiliti, effettua appositi interventi tesi all'inserimento sociale di bambini handicappati.

2. Il personale educativo ha il compito di facilitare e promuovere il rapporto dialettico nella gestione dell'attività operativa con i genitori e con il Comitato di gestione.

3. Il personale educativo assiste i bambini durante i pasti, ed è responsabile di ogni bambino e del

gruppo a loro affidato. Il personale educativo è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute sul bambino o sulla famiglia.

4. Il personale educativo partecipa attivamente alla gestione di iniziative di aggiornamento programmate ed organizzate dall'Amministrazione.

5. Il personale educativo svolge anche compiti di carattere amministrativo, inerenti e conseguenti alle proprie competenze.

ART. 24

Ruolo, funzioni e compiti del personale dei servizi generali e di cucina

1. Il personale dei servizi generali assolve ai seguenti compiti:

- a)** svolge attività tecnico - manutentiva, secondo la declaratoria di qualifica;
- b)** cura l'igiene dei bambini e la somministrazione dei pasti nel rispetto della tabella dietetica predisposta dal personale specializzato;
- e)** collabora con il personale educativo in tutte le attività educative collettive ed individuali che permettono un'armonica crescita psico-fisica del bambino;
- d)** provvede alla pulizia generale dei locali e delle attrezzature, al servizio guardaroba e lavanderia;
- e)** provvede alla richiesta dei detersivi e materiale per la pulizia e servizio lavanderia, provvede al carico e scarico ditale materiale su appositi moduli.

2. Il personale dei servizi di cucina assolve ai seguenti compiti:

- a)** svolge secondo la declaratoria di qualifica, mansioni di carattere tecnico - manutentivo, comprendenti anche l'uso di macchine ed apparecchiature, relative alla conduzione della cucina;
- b)** cura, su apposita dieta dell'Autorità sanitaria, la preparazione degli alimenti, la successiva cottura e la confezione dei pasti, secondo la quantità necessaria e sulla base delle tabelle dietetiche, nei tempi fissati ai fini di conservare le caratteristiche organolettiche dei cibi.
- c)** cura la richiesta di prodotti alimentari stabilendone la quantità in relazione agli utenti;
- d)** esegue il controllo e la verifica delle forniture;
- e)** provvede alla ripartizione del cibo nei contenitori per l'esterno nei vassoi per l'interno;
- f)** cura l'igiene e la pulizia delle cucine e della dispensa, delle attrezzature di cucina e delle stoviglie;
- g)** all'occorrenza, in via temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli assetti inferiori;
- h)** in caso di necessità collabora all'attività inerente alla distribuzione della refezione;
- i)** in caso di necessità provvede al normale trasporto dei prodotti alimentari all'interno del plesso.

ART. 25

Aggiornamento professionale

1. Il Comune di Narni garantisce la formazione in servizio del personale dei nidi d'infanzia, in linea con quanto viene promosso dalla Regione a norma della legge regionale 21 ottobre 1981, n, 69.

2. Tali attività si articolano in corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione e dagli Enti locali, al fine di armonizzare ed uniformare i differenti gradi di formazione.

3. Il personale educativo ha a disposizione sei ore settimanali, per la programmazione, la verifica delle attività, per le assemblee dei genitori e/o incontri con il Comitato di gestione, e corsi di aggiornamento. La ripartizione settimanale delle ore e i giorni verrà stabilito in base al calendario annuale delle attività con disposizioni del dirigente del settore.

ART. 26
Coordinamento pedagogico

- 1.** Il Comune di Narni assicura la funzione di coordinamento pedagogico e organizzativo del nido d'infanzia allo scopo di:
 - a)** garantire l'omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo dei servizi;
 - b)** favorire la comunicazione ed il confronto tra i servizi e tra questi e gli altri servizi per l'infanzia presenti nel territorio;
 - c)** curare la progettazione di interventi e iniziative di promozione del servizio;
 - d)** programmare e organizzare i piani di formazione in servizio del personale;
 - e)** collaborare alle attività del servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione;
 - f)** effettuare il monitoraggio della qualità educativa, organizzativa e gestionale dei servizi e ogni altra attività volta ad assicurare il buon funzionamento pedagogico ed organizzativo dei servizi.

- 2.** La funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale fornito di diploma di laurea in pedagogia o psicologia o sociologia o scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria o discipline umanistiche ad indirizzo psico-pedagogico.

- 3.** L'individuazione della figura del coordinatore psicopedagogico del nido d'infanzia è di competenza dell'Ente, nello specifico della Giunta comunale, che qualora non avesse nel proprio organico figure professionali che rispondano ai requisiti del comma 2 Art. 21, può avvalersi di figure professionali esterne

CITTÀ' DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL NIDO D'INFANZIA

INDICE

TITOLO I - NORME IM CARATTERE GENERALE

ART. 1 Natura

ART. 2 Obiettivi e caratteristiche

ART. 3 Partecipazione delle famiglie

ART. 4 Servizi integrativi

ART. 5 Rapporti con il territorio

ART. 6 Funzioni e compiti del Comune

ART. 7 Forme di concessione in gestione dei servizi per l'infanzia

ART. 8 Collaborazioni con le Aziende Sanitarie Locali

TITOLO II - LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI

ART. 9 Localizzazione

ART. 10 Caratteristiche strutturali

ART. 11 Attrezzature, arredi e materiali ludici

ART. 12 Ricettività

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 13 Disciplina d'ammissione

ART. 14 Calendario della attività

ART. 15 Gestione sociale

ART. 16 Attività di volontariato

ART. 17 Servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione

TITOLO IV - PERSONALE

ART. 18 Organico

ART. 19 Titolo di studio

ART. 20 Aggiornamento professionale

ART. 21 Coordinamento pedagogico

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Natura

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che nel quadro di una politica per la prima infanzia promuove e sostiene il diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

ART. 2 - Obiettivi e caratteristiche

1. Il nido d'infanzia accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e insieme alle famiglie concorre alla loro crescita e formazione; senza esclusione dovute a disabilità psico-fisica, a diversità sociali, di etnia o culturali.

2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:

a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;

b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale;

c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, svolge inoltre un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

4. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio-professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi *d'infanzia* possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla recettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

5. I nidi di infanzia per le finalità educative e sociali sono regolati e formati dalle apposite leggi nazionali.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie

Gli Enti e i soggetti gestori dei nidi d'infanzia valorizzano il ruolo delle famiglie come soggetti attivi; garantiscono ad esse la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

ART. 4 - Servizi integrativi

I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

ART. 5 - Rapporti con il territorio

- 1.** Il nido d'infanzia si configura come centro educativo territoriale in grado di garantire una pluralità di offerte, nonché sede di confronto per i genitori e di elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale.
- 2.** Nell'ambito della massima integrazione degli interventi, i servizi per l'infanzia realizzano la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di raccordo e integrazione tra le diverse competenze.
- 3.** Le Regioni e gli Enti locali svolgono un'azione di promozione, coordinamento, sostegno e verifica degli interventi, al fine di garantire la necessaria qualità e coerenza del sistema.
- 4.** I servizi per l'infanzia favoriscono in particolare l'inserimento e l'integrazione di bambini disabili o in situazioni di svantaggio socio-culturale e agevolano, con opportune misure, l'inserimento di bambini stranieri.

ART. 6 - Funzioni e compiti del Comune

Al Comune spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

- assicurare il coordinamento educativo/pedagogico/organizzativo tramite specifiche figure professionali, con i compiti di cui all'art 21;
- valorizzare il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantendo ad esse la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici;
- autorizzare il funzionamento, la vigilanza e il controllo sui servizi per l'infanzia, nonché l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nelle norme regionali;
- localizzare e realizzare servizi per l'infanzia, favorendo la loro integrazione nel contesto urbano e micro-urbano, anche al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione da parte delle famiglie;
- provvedere alla gestione e all'offerta dei servizi per l'infanzia con le modalità e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, sulla base della propria autonomia organizzativa e regolamentare;
- realizzare iniziative finalizzate alla qualificazione dei servizi, ivi comprese le attività di formazione permanente degli operatori e del coordinatore pedagogico;
- programmare i servizi per l'infanzia tenendo conto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 7 - Forme di concessione in gestione dei servizi per l'infanzia

Le forme di concessione in gestione dei servizi dall'Ente locale ai soggetti del terzo settore, nella fattispecie gli organismi di utilità sociale non lucrative, gli organismi della cooperazione sociale e soggetti privati; questa devono fondarsi su criteri che tengano conto della qualità della progettazione e delle prestazioni offerte, dell'omogeneità dei titoli di studio del personale, e non esclusivamente su criteri di economicità della spesa, nel rispetto delle norme contrattuali.

ART. 8 - Collaborazioni con le Aziende Sanitarie Locali

Il Comune si avvale della collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali per garantire:

- la tutela e la vigilanza igienico sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia;
- la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, realizzando interventi di educazione alla salute in collaborazione con il Comune e l'Ente gestore dei servizi educativi per l'infanzia.

TITOLO I - LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI

ART. 9 - Localizzazione

- 1.** La localizzazione del nido d'infanzia deve tendere a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere ed i relativi servizi.
- 2.** Il nido d'infanzia deve essere collocato accanto ad una area adibita al verde pubblico, zona salubre e lontana da fonti di inquinamento.

ART. 10 - Caratteristiche strutturali

- 1.** I locali adibiti a nido d'infanzia devono essere situati al piano terra e dotati di idonea area verde.
- 2.** La struttura deve rispondere ai requisiti di agibilità, igiene e sicurezza fissati dalle normative vigenti.
- 3.** Lo spazio interno al nido d'infanzia deve essere articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età e della percezione dello spazio dei bambini e delle bambine, nonché della necessità di diversificazione delle attività individuali e di piccolo gruppo.
- 4.** Nella struttura devono essere individuati gli spazi per:
 - a)** le tre sezioni dei bambini piccoli (3m - 12m), medi (13m - 24m), grandi (2a - 3a), inoltre per finalità educative, sono previste organizzazioni diverse degli spazi per gruppi interetà, comprendenti ambienti per il gioco e le attività educative, il riposo, il pranzo e l'igiene personale;
 - b)** il personale, l'accoglienza degli adulti e i servizi generali;
 - c)** il verde attrezzato e zone naturali, assicurando la continuità con gli spazi interni.
- 5.** Il rapporto minimo tra superficie utile e ricettività deve essere fissato in mq. 9.5 per ogni posto.
- 6.** L'organizzazione interna del nido d'infanzia deve tenere conto del lavoro per pic(i) gruppi di bambini, con un educatore come figura stabile di riferimento per il bambino e la famiglia.

ART. 11 - Attrezzature, arredi e materiali ludici

Il nido d'infanzia deve essere dotato di attrezzature, arredi fissi e mobili, e materiali ludici adeguati alle diverse età dei bambini e alle diverse attività e a norma CEE.

ART. 12 - Ricettività

1. La ricettività del nido d'infanzia deve essere stabilita tenendo conto del comma 5 dell'Art. 10. Calcolata la superficie utile netta totale dei locali adibiti a nido d'infanzia questa va divisa per la cifra individuata per il rapporto minimo tra superficie e ricettività, il risultato di tale operazione sarà il numero totale dei posti disponibili.

2. La ricettività del nido d'infanzia non deve essere inferiore a diciotto posti né superiore ai quarantotto.

3. Il Comune, qualora il numero delle richieste supera il numero dei posti disponibili, viene istituita una lista d'attesa, che fa riferimento alla graduatoria per l'ammissione al nido d'infanzia.

4. Il Comune trascorsi sessanta giorni dall'inizio dell'attività e verificata la presenza media, può elevare il numero degli iscritti in ragione del quindici per cento.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONI

ART. 13 - Disciplina d'ammissione

1. Spetta al Comune di Narni disciplinare l'ammissione al nido d'infanzia, tramite criteri prestabiliti, dal regolamento.

All'interno di detti criteri, particolari condizioni di priorità sono riservate ai bambini portatori di handicap ed a quelli in condizioni di rischio o di particolare disagio.

2. E' consentita la permanenza al nido d'infanzia degli iscritti fino al compimento del il terzo anno di età; coloro che compiono il terzo anno di età dal 1 febbraio, su domanda scritta possono frequentare la struttura fino all'inizio della scuola materna.

ART. 14 - Calendario delle attività

1. Il calendario del nido d'infanzia è approvato dal Comune, sentito il Comitato di gestione di cui all'Art.15, con riferimento alle esigenze formative dei bambini e alle caratteristiche socio- economiche del territorio, tenendo conto che:

a) l'orario giornaliero del servizio non deve essere inferiore alle sette ore né superiore alle undici ore;

b) il periodo minimo di funzionamento del servizio in un anno deve essere di quarantasei settimane.

ART. 15 - Gestione sociale

- 1.** La gestione sociale è assicurata dall'insieme degli organismi di partecipazione che contribuiscono alla definizione delle caratteristiche, dei contenuti e del funzionamento dei servizi, formulando al Comune proposte e pareri su ogni altro aspetto dell'attività dei servizi e promuovendo la circolazione delle informazioni e il confronto all'interno degli stessi e con l'esterno.
- 2.** Presso ogni nido d'infanzia è costituito un comitato di gestione che dura due anni, nominato dal Comune.
- 3.** Il Comitato di gestione è organo consultivo per gli aspetti gestionali e amministrativi dell'attività del nido d'infanzia.
- 4.** In particolare compete al Comitato di gestione:
 - a)** promuovere la partecipazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà alla gestione del nido;
 - b)** collaborare alla predisposizione dei programmi educativi e alla verifica della loro attuazione d'intesa con i genitori;
 - c)** mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali presenti nel territorio;
 - d)** proporre al Comune interventi concernenti il servizio;
 - e)** promuovere l'informazione nel territorio sulle problematiche dell'infanzia;
 - f)** esprimere parere sul calendario delle attività;
 - g)** proporre al Comune la elevazione del numero degli iscritti ai sensi del quarto comma dell'Art. 12.
- 5.** Il Comune, attraverso il proprio regolamento per la gestione dei servizi, definisce la composizione e le funzioni del Comitato di gestione, in modo che sia assicurata la presenza di rappresentanti del Comune, del personale e delle famiglie, questi ultimi in misura non inferiore alla metà dei componenti.
- 6.** Presso ogni nido d'infanzia e servizi integrativi sono istituiti i seguenti organi:
 - a)** assemblea dei genitori;
 - b)** assemblea del personale;
 - c)** comitato di gestione.
- 7.** L'assemblea dei genitori è composta dai genitori di ciascun bambino utente del servizio.
- 8.** L'assemblea del personale è composta dal personale operante presso il servizio.
- 9.** Le assemblee eleggono i propri rappresentanti nel Comitato di gestione.
- 10.** Il Comitato di gestione è composto da:
 - a)** un rappresentante del Comune o della circoscrizione, ove istituita;
 - b)** due rappresentanti designati dall'assemblea del personale;
 - c)** tre rappresentanti designati dai genitori di cui uno con le funzioni di presidente.
- 11.** Il Comune può assegnare al Comitato di gestione fondi da amministrare autonomamente per le attività da esso programmate.

ART. 16 - Attività di volontariato

1. Il Comune di Narni può stipulare accordi di programma con la Regione per favorire l'inserimento delle attività di volontariato nell'ambito del servizio per il nido d'infanzia, ai sensi della l.r. 23 gennaio 1987, n. 9.

ART. 17 - Servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione

1. Il Comune di Narni si avvale delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale per il servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione.

TITOLO IV - PERSONALE

ART. 18 -Organico

1. Il personale educativo operante nel nido d'infanzia è costituito da educatori e addetti ai servizi generali.

2. Gli educatori svolgono le funzioni di educazione e cura dei bambini, di programmazione dell'attività didattica educativa del servizio, di comunicazione e integrazione con gli altri servizi per l'infanzia e con le famiglie.

3. Il personale opera in modo collegiale.

4. Gli addetti ai servizi generali assicurano le prestazioni di pulizia e cura dell'ambiente e la predisposizione del vitto, e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio.

5. Il personale educativo operante nel nido deve essere in rapporto di una unità ogni sei/otto bambini medi e grandi, e di una unità per ogni quattro bambini piccoli; tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

6. Il personale di cui al precedente comma deve essere integrato per particolari esigenze poste dalla presenza:

a) di bambini portatori di handicap;

b) di lattanti in numero superiore al 30 per cento del totale degli iscritti.

7. Il personale ausiliario operante nel nido deve essere in rapporto di una unità per dodici bambini iscritti.

8. I rapporti numerici del personale di cui ai precedenti commi devono essere mantenuti anche mediante sostituzione del personale assente.

ART. 19 - Titoli di studio

1. Gli educatori devono essere forniti di un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

2. Gli addetti ai servizi generali devono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

3. L'immissione in servizio del personale educativo deve essere preceduta da un'azione formativa, predisposta dall'ente titolare del servizio, sulla base degli indirizzi regionali, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

ART. 20 - Aggiornamento professionale

1. Il Comune garantisce la formazione in servizio del personale dei nidi d'infanzia, in linea con quanto viene promosso dalla Regione a norma della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

2. Tali attività si articolano in corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione e dagli Enti locali, al fine di armonizzare ed uniformare i differenti gradi di formazione.

ART. 21 - Coordinamento pedagogico

1. Il Comune assicura la funzione di coordinamento pedagogico e organizzativo del nido d'infanzia allo scopo di:

a) garantire l'omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo dei servizi;

b) favorire la comunicazione ed il confronto tra i servizi e tra questi e gli altri servizi per l'infanzia presenti nel territorio;

c) curare la progettazione di interventi e iniziative di promozione del servizio;

d) programmare e organizzare i piani di formazione in servizio del personale;

e) collaborare alle attività del servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione;

f) effettuare il monitoraggio della qualità educativa, organizzativa e gestionale dei servizi e ogni altra attività volta ad assicurare il buon funzionamento pedagogico ed organizzativo dei servizi.

2. La funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale fornito diploma di laurea in pedagogia o psicologia o sociologia o scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria o discipline umanistiche ad indirizzo psico-pedagogico.

3. L'individuazione della figura del coordinatore psicopedagogico del nido d'infanzia è di competenza dell'Ente, nello specifico della Giunta comunale, che qualora non avesse nel proprio organico figure professionali che rispondano ai requisiti del comma 2 Art. 21, può avvalersi di figure professionali esterne.

erne.